
		Allegato 62a
		Pagina: 1 di 16

**“CONTRATTO TIPO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
INTERROMPIBILITÀ ISTANTANEA”**

		Allegato 62a
		Pagina: 2 di 16

**CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ Istantanea DI
CUI ALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 289/06**

Con il presente contratto

TRA

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma, Via Arno 64, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 05779661007 capitale sociale 440.000.000 Euro i.v., nella persona del suo legale rappresentante Dott. Francesco Del Pizzo, in qualità di Direttore Dispacciamento e Conduzione, nel seguito, per brevità “Terna” da una parte

e

.....con sede legale
in....., iscritta nel registro delle
imprese di, partita IVA e Codice fiscale capitale
sociale nella persona del suo legale rappresentante
.....in qualità di.....,
nel seguito, per brevità: Assegnatario del servizio d’interrompibilità o Assegnatario, dall’altra;

Premesso che

- a) con delibera del 15 dicembre 2006 n. 289/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: delibera 289/06), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha dettato “Disposizioni per l’approvvigionamento e la remunerazione delle risorse in grado di garantire l’interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2007”;
- b) la delibera n. 289/06 prevede che Terna definisca nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete:
 - i requisiti minimi tecnici e funzionali degli impianti nei punti di prelievo;


		Allegato 62a
		Pagina: 3 di 16

- le prestazioni minime richieste per le risorse interrompibili istantaneamente, con riferimento al valore nominale di potenza per cui la risorsa viene resa disponibile (di seguito: potenza interrompibile istantaneamente) e le modalità per la verifica da parte di Terna delle medesime prestazioni;
 - le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Terna e i soggetti che prestano la risorsa;
- c) la delibera 289/06 prevede altresì che Terna si approvvigioni, per un periodo che non superi il 2010, delle risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, approvate dall’Autorità;
- d) l’Autorità ha approvato con determina del Direttore della Direzione Mercati in data 6 dicembre 2007 la proposta di Terna relativa alle procedure di cui al precedente alinea;
- e) in attuazione di quanto sopra Terna ha pubblicato sul proprio sito Internet in data 10/12/2007 l’Avviso per l’assegnazione del servizio d’interrompibilità ai soggetti titolari di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza per il triennio 2008-2010 (di seguito: Avviso 2007);
- f) in attuazione di quanto richiesto dall’Autorità, Terna ha predisposto un regolamento per la gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea (nel seguito: Regolamento) e tale Regolamento è stato approvato dall’Autorità con Delibera ARG/elt 21/09 in data 23 Febbraio 2009.
- g) Terna ha pubblicato il Regolamento sul proprio sito Internet in data 25 Febbraio 2009;
- h) in considerazione di quanto sopra, Terna ha pubblicato sul proprio sito Internet in data 12/05/2009 l’Avviso per l’assegnazione del servizio di interrompibilità a soggetti titolari di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza per il periodo 1 giugno 2009 – 31 dicembre 2010 (di seguito Avviso);
- i) Terna ha inoltre verificato la disponibilità di potenza interrompibile istantanea e di emergenza per effetto:
- della risoluzione dei contratti che regolano il servizio di interrompibilità istantanea,
 - della cessione della potenza interrompibile a Terna a seguito di rinuncia;
 - delle procedure con cui gli assegnatari del servizio di interrompibilità istantanea rendono disponibile a Terna, con validità per il mese di giugno 2009, una quota

		Allegato 62a
		Pagina: 4 di 16

della potenza interrompibile già contrattualizzata secondo quanto previsto dal Regolamento ;

- j) l'Assegnatario, in seguito alla partecipazione alla procedura di cui al punto h delle premesse, è risultato aggiudicatario del servizio d'interrompibilità istantanea (nel seguito servizio o servizio di interrompibilità) per gli impianti indicati nell'Allegato 1 ;
- k) tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura è incluso l'obbligo per l'Assegnatario di sottoscrivere un contratto con Terna per la regolazione del servizio di interrompibilità, in conformità al modello allegato al Codice di rete;
- l) l'Assegnatario è in possesso dei requisiti previsti per l'idoneità a prestare il servizio di interrompibilità, come definiti nel Codice di rete, e ha fornito a Terna la documentazione attestante tali requisiti;
- m) l'Assegnatario ha assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento e accesso alla rete di trasmissione nazionale e alle reti di distribuzione ed uso delle stesse;
- n) l'Assegnatario dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Codice di rete nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva;
- o) l'Assegnatario è Utente del dispacciamento per i punti di prelievo (direttamente o tramite un soggetto terzo) indicati nell'Allegato 1 e dà atto che la corretta esecuzione del contratto di dispacciamento per punti di prelievo costituisce condizione necessaria per la prestazione del servizio di interrompibilità e per la conseguente remunerazione dello stesso;
- p) l'Assegnatario dà atto che Terna ha diritto di verificare con l'esercente il servizio di trasporto la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea;
- q) il servizio di interrompibilità reso disponibile da parte dell'Assegnatario sarà gestito in ordine alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia in fase di programmazione sia nel tempo reale. Pertanto, Terna si riserva la facoltà di non considerare i carichi interrompibili come risorsa programmabile all'interno della programmazione settimanale e giornaliera.

		Allegato 62a
		Pagina: 5 di 16

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto

Articolo 2 Definizioni

2.1. Ai fini e agli effetti del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:


- Potenza contrattuale: valore di potenza messa a disposizione dall'Assegnatario in esito alle procedure di assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea per il periodo 1 giugno 2009 - 31 dicembre 2010;
- Potenza media mensile minima: prodotto tra la potenza contrattuale interrompibile istantaneamente e il coefficiente definito in ciascun mese dell'anno nella tabella 1 allegata alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 289/06;
- Periodo di indisponibilità: periodo concordato con TERNA, di durata complessiva non superiore al 15% delle ore dell'anno solare, in cui la risorsa interrompibile non è disponibile a causa ad esempio di manutenzione programmata o fuori servizio del sito;
- Potenza media mensile: media dei prelievi orari di ciascun mese al netto delle ore di attivazione dell'interrompibilità e delle ore incluse nei periodi di indisponibilità.

Articolo 3 Oggetto

3.1 Oggetto del presente contratto è la regolazione del servizio d'interrompibilità istantanea per il 1 novembre 2008 - 31 dicembre 2010, che l'Assegnatario è tenuto a prestare a Terna attraverso gli impianti indicati nell'Allegato 1. In tale allegato sono riportate per ciascun sito la potenza contrattuale e la relativa remunerazione in esito alla procedura di assegnazione a prezzo pieno e/o al ribasso sul prezzo base d'asta.

Articolo 4 Obblighi dell'Assegnatario


4.1 L'Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità per il periodo di durata del contratto attraverso gli impianti indicati nell'Allegato 1.

		Allegato 62a
		Pagina: 6 di 16

- 4.2 Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilità l'Assegnatario mette a disposizione la potenza contrattuale complessiva diMW secondo quanto riportato nell'Allegato 1.
- 4.3 L'Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità in ottemperanza a quanto definito nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e ai documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 "Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili", Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione", Allegato A.42 "Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 870-5-104".
- 4.4 L'Assegnatario è tenuto a valutare, su base mensile, i periodi di indisponibilità per ciascun sito indicato nell'Allegato 1, e a darne preventiva comunicazione a Terna, mediante la procedura predisposta dalla stessa, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello cui l'indisponibilità si riferisce.
- 4.5 In deroga ai termini previsti al precedente comma 4.4, qualora per i siti oggetto del presente contratto sussistano avarie o eventi difficilmente programmabili e che non costituiscano causa di forza maggiore e/o caso fortuito, l'Assegnatario, previa adeguata comunicazione a Terna contenente l'indicazione circostanziata degli eventi che si sono verificati, può, nel corso del mese in cui tali eventi si verificano:
- a) indicare un numero maggiore o minore di ore di manutenzione per il sito in questione rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 4.4;
 - b) ridurre la potenza contrattuale del sito in questione ai sensi dell'articolo 10.3, a valere dal primo giorno del mese in cui viene effettuata la comunicazione;
 - c) cedere totalmente o parzialmente la potenza contrattuale ai sensi dell'articolo 10.1, a valere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata la cessione stessa; in tal caso non si applica quanto previsto all' articolo 7.2, lettera a.
- Le richieste relative ai punti b) e c) possono essere effettuate non più di due volte nel corso del medesimo anno solare.
- 4.6 Nel caso in cui l'Assegnatario durante la vigenza del contratto esegua interventi sui propri impianti è tenuto ad informarne Terna mediante comunicazione via fax prima dell'esecuzione degli interventi e si impegna al termine degli stessi a presentare, su eventuale espressa richiesta di quest'ultima, l'attestazione aggiornata rilasciata da apposito istituto di certificazione accreditato circa l'idoneità degli impianti a prestare il servizio di interrompibilità.

		Allegato 62a
		Pagina: 7 di 16

- 4.7 L'Assegnatario è tenuto a fornire a Terna un riferimento operativo continuativo, 24h su 24h, reperibile per mezzo di: fax, telefono fisso, cellulare, e-mail. Inoltre, deve monitorare l'apparato Unità Periferica Distacco del Carico (UPDC) mediante un sistema di supervisione ed allarmistica; in particolare deve poter rilevare la presenza di segnalazioni invalide, anomalie di apparato, colloquio con Terna non attivo, canale di comunicazione guasto. La presenza di una delle suddette anomalie comporta l'immediata segnalazione del disservizio da parte dell'Assegnatario a Terna ai seguenti numeri di telefono e mail e fax (Terna-Accoe: tel: 06.8165.5202, fax: 06.8165.5806, e-mail: accoe@terna.it). L'Assegnatario è tenuto a risolvere prontamente il disservizio. Il completo ripristino deve avvenire comunque entro 3 gg. lavorativi dal malfunzionamento.
- 4.8 L'Assegnatario accetta preventivamente che Terna verifichi, a consuntivo, l'effettivo avvenuto distacco. In caso di esito negativo di tale verifica tutto il periodo di non funzionamento del sistema di teledistacco, ovvero dal momento del mancato distacco al ripristino della funzionalità comprovata da prove congiunte, è computato, ai fini del calcolo della potenza media mensile, come un prelievo di potenza pari a 0 (zero). L'Assegnatario si impegna inoltre a mantenere sempre in servizio e alimentati correttamente sia l'apparato UPDC, che il router ad esso collegato. Ciò anche nei casi di chiusura dello stabilimento o della linea produttiva, indipendentemente dalla durata del periodo.
- 4.9 L'Assegnatario inoltre:
- a. assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'applicazione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica;
 - b. dichiara che il distacco non comporta in nessun caso rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
 - c. accetta senza riserva alcuna che Terna possa verificare presso i suoi impianti l'effettiva predisposizione degli strumenti d'attuazione e di misura e che Terna possa effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche per l'accertamento dei requisiti per il servizio di interrompibilità;
 - d. si impegna a sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l'onere per l'annualità intera di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l'acquisizione delle misure e/o l'invio degli ordini di distacco;
 - e. si impegna a mantenere i requisiti per la fornitura del servizio per l'intera durata del presente contratto.

		Allegato 62a
		Pagina: 8 di 16

4.10 L'Assegnatario ha fornito a Terna la attestazione da parte di istituto accreditato del superamento delle prove di collaudo dei circuiti di smistamento attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di distacco o, in alternativa, si impegna a fornire a Terna detta attestazione entro il 30 giugno 2009. A tal riguardo Terna si riserva di effettuare ispezioni e verifiche presso gli impianti per l'accertamento di tali requisiti. Qualora le verifiche diano esito negativo, il presente contratto si intende automaticamente risolto relativamente agli impianti in questione. In tal caso l'Assegnatario è tenuto a riconoscere a Terna quanto già incassato nei mesi precedenti per il servizio di interrompibilità oggetto del presente contratto.

Articolo 5 *Remunerazione del servizio d'interrompibilità istantanea*

- 5.1 Per il periodo di validità del presente contratto, il servizio è remunerato per ciascun singolo sito in misura pari al prodotto tra la potenza contrattuale del sito in oggetto e il corrispettivo unitario annuale definito per ciascun sito e tipologia di remunerazione secondo quanto riportato nell'Allegato 1, a fronte di un numero di interruzioni per anno pari a dieci (10). Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in mensilità di pari importo.
- 5.2 Qualora uno degli impianti riportati nell'Allegato 1 risulti asservito sia al servizio di interrompibilità a remunerazione piena che del servizio di interrompibilità assegnata con offerte al ribasso su prezzo base d'asta, la potenza media mensile ai fini della determinazione di ciascuna remunerazione è calcolata ripartendo la potenza media mensile complessiva del sito proporzionalmente rispetto al valore di potenza contrattuale per le due tipologie di remunerazione.
- 5.3 Terna, inoltre, riconosce (riceve dall') all'Assegnatario un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 3.000 €/MW e la differenza, se positiva (se negativa) tra il numero annuo di interruzioni effettive e il numero annuo di interruzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della delibera n. 289/06. Tale clausola verrà applicata ai contratti in essere al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla potenza media contrattualizzata nell'anno. La regolazione delle partite economiche relative a quanto previsto nel presente comma verrà effettuata nel primo trimestre dell'anno successivo.

		Allegato 62a
		Pagina: 9 di 16

Articolo 6 Inadempimenti e penali

- 6.1 Terna con cadenza mensile rileva la potenza media assorbita dal singolo carico interrompibile istantaneamente, nella disponibilità dell'Assegnatario e asservito all' UPDC, valutata sulla base delle misure rilevate dalla medesima UPDC e determina la Potenza media mensile per ciascun sito. Qualora in esito a tali rilevazioni la Potenza media mensile del singolo sito interrompibile risulti essere inferiore alla Potenza media mensile minima, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui all'Articolo 5. In particolare, riconosce all'Assegnatario, per la potenza assegnata al singolo sito interrompibile per quel mese, il pagamento, se positivo, di un dodicesimo del corrispettivo fisso annuale di cui all' Articolo 5, moltiplicato per un coefficiente di riduzione, dato dal rapporto tra la Potenza media rilevata e la Potenza media mensile minima.
- 6.2 Qualora la Potenza media mensile di un sito sia inferiore alla Potenza media mensile minima per tre mesi anche non consecutivi nel medesimo anno solare, a partire dalla successiva violazione e nei mesi successivi dell'anno solare in cui la Potenza media mensile assorbita da un sito sia inferiore al 90% della Potenza media mensile minima, il corrispettivo mensile definito per il sito in questione è ridotto di un valore pari a 2.000 €/MW/mese.
- 6.3 Per gli impianti che prestano sia il servizio di interrompibilità a remunerazione piena che il servizio di interrompibilità assegnata con offerte al ribasso su prezzo base d'asta, quanto previsto ai precedenti commi si applica alla Potenza media mensile riferita alla specifica tipologia di remunerazione secondo quanto previsto all'articolo 5.2.

Articolo 7 Risoluzione

- 7.1 Il presente contratto è risolto di diritto con effetti retroattivi qualora:
- a) risultino non sussistenti i requisiti contenuti nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e nei documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 "Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili", Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione", Allegato A.42 "Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 870-5-104;
 - b) risultino non sussistenti i requisiti richiesti da Terna nell'Avviso;

		Allegato 62a
		Pagina: 10 di 16

c) l'Assegnatario non adempia agli impegni previsti nel medesimo Avviso relativi alla produzione della documentazione di cui all' Articolo 4 del presente contratto.

7.2 Il presente contratto si intende, inoltre, risolto di diritto qualora venga risolto il contratto di dispacciamento e, comunque, limitatamente agli impianti interessati qualora:

- a. la potenza media mensile dovesse scendere al di sotto del limite del 70% della potenza media mensile minima;
- b. il numero dei mancati distacchi del carico interrompibile a seguito di richiesta di distacco da parte di TERNA e delle successive verifiche effettuate da TERNA che diano esito negativo sia superiore a tre volte anche non consecutive nel periodo di validità del presente contratto.

Articolo 8 Decorrenza e durata del contratto

8.1 Il presente contratto ha efficacia dal 1 giugno 2009 e durata fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

9.1 La periodicità della fatturazione è mensile e calcolata pari ad 1/12 dell'importo annuale di cui all'Articolo 5, fatte salve le eventuali riduzioni nel mese di riferimento di cui all'Articolo 6. Alla fine di ogni anno solare si procederà agli eventuali conguagli in conseguenza della verifica del numero di interruzioni nel corso del medesimo anno solare di cui all'Articolo 5 del presente contratto.

9.2 Terna entro il giorno 10 del mese n+1 comunica all'Assegnatario i dati necessari per la quantificazione della remunerazione del mese di riferimento "n" e, trascorsi 5 (cinque) gg senza rilievi da parte dell'Assegnatario, quest'ultimo emette fattura nei confronti di Terna.

9.3 Il termine di scadenza della fattura "Data di Pagamento" è fissato nel terz'ultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, del mese n+2.

9.4 Terna provvederà al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento - accreditando gli importi sul conto corrente bancario (completo di cod. IBAN) indicato in fattura dall'Assegnatario.

		Allegato 62a
		Pagina: 11 di 16

- 9.5 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca centrale Europea) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per tutto il periodo di inadempienza.
- 9.6 Ogni reclamo relativo alla fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite raccomandata.
- 9.7 In caso di ritardato pagamento ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 codice civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata dall'altra Parte all'atto del pagamento.
- 9.8 Sui pagamenti effettuati successivamente a causa della mancanza di disponibilità della specifica raccolta non saranno riconosciuti interessi moratori.
- 9.9 In ogni caso, Terna provvederà ai pagamenti solo a seguito della presentazione da parte dell'Assegnatario della attestazione o autocertificazione di cui all'Articolo 4 da parte di istituto accreditato e comunque in conformità ai provvedimenti emanati dalla Autorità circa le modalità di copertura degli oneri per il servizio di interrompibilità.
- 9.10 L'Assegnatario non può cedere i crediti nascenti dalla fatturazione né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.

Articolo 10 Cessione del Contratto

- 10.1 E' consentita la cessione totale o parziale del servizio di interrompibilità per valori di MW interi ad aziende appartenenti allo stesso gruppo societario dell'Assegnatario e sempre che abbiano i medesimi requisiti dell'Assegnatario e i cui carichi interrompibili siano già connessi al Banco Manovra degli Interrompibili (BMI).
- 10.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Assegnatario ed è condizionata alla verifica in capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione.

		Allegato 62a
		Pagina: 12 di 16

- 10.3 Fermo restando quanto sopra, è consentita la cessione della potenza contrattuale a Terna, che provvederà alla riassegnazione della stessa nelle modalità e nei termini descritti nell'Avviso 2007.
- 10.4 La cessione del contratto è notificata a TERNA, utilizzando il format predefinito per la configurazione dei carichi asserviti al servizio di interrompibilità ed inviando lettera firmata dal legale rappresentante anticipata via fax al n. 06 8165 5703, almeno 10 giorni prima dell'inizio del mese di effettiva validità della stessa.

Articolo 11 Elezione di domicilio e dati societari

- 11.1 Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:
- a. per Terna: presso Terna Spa – Direzione Dispacciamento e Conduzione, Via Arno n. 64 – 00198 Roma;
 - b. per l'Assegnatario: presso

Articolo 12 Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente

- 12.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto dei contraenti sono deferite, se non vi si oppone una delle parti, ad arbitrato.
- 12.2 Il collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c. ed è composto da tre arbitri nominati uno da Terna, uno dall'Assegnatario ed il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Roma su istanza di una delle parti.
- 12.3 La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro.
- 12.4 Ove, entro sessanta giorni dalla ricezione di tale atto, l'altra parte non notifichi un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro la domanda si intende respinta.
- 12.5 Il collegio arbitrale ha sede a Roma ed esprime la sua decisione a maggioranza entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salvo proroga concessa d'accordo tra le parti.

		Allegato 62a
		Pagina: 13 di 16


- 12.6 Il collegio arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, salvo quanto stabilito dall'articolo 816 c.p.c.
- 12.7 Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto.
- 12.8 Qualora la controversia non venga deferita ad arbitrato secondo quanto previsto ai precedenti commi, le parti convengono che il foro competente per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di Roma.

Articolo 13 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri


- 13.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità al contratto sono a carico dell'Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.

Articolo 14 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 14.1 Terna è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 14.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra parte del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l'effetto dell'evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
- a. scioperi;

		Allegato 62a
		Pagina: 14 di 16

- b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
 - c. blocchi o embarghi;
 - d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
 - e. collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
 - f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca.
- 14.3 Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangono la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire le proprie.
- 14.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a) assemblee sindacali;
 - b) l'indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora, l'indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell'Assegnatario
 - c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
 - d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
 - e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
 - f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
 - g) interventi sugli impianti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all'art. 4 del presente contratto;

		Allegato 62a
		Pagina: 15 di 16

h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l'invio delle misure.


Articolo 15 Reclami e decadenze

- 15.1 L'Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l'Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.
- 15.2 Terna riferisce all'Assegnatario, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
- 15.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati l'Assegnatario decade dal diritto.
- 15.4 L'Assegnatario non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito.

Articolo 16 Riservatezza

- 16.1 L'Assegnatario ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a Terna il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenuti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

Articolo 17 Rinvio

		Allegato 62a
		Pagina: 16 di 16

- 17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Codice di rete nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
- 17.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 18 *Disposizione transitoria*

- 18.1 Per i primi tre mesi di validità del presente contratto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4.5, lettera b), e 10.3.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì

Per Terna: *Francesco Del Pizzo*

Assegnatario: *[firma]*

[•]

[•]

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 (Obblighi dell'Assegnatario); 6 (Inadempimenti e penali); 7 (Risoluzione e riduzione del servizio); 9 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente), 14 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); 15 (Reclami e decadenze).

Assegnatario: *[firma]*

[•]